# La CRI e le attività di emergenza

*Corso OPEM – Mod.4*

*Carla Cerbini*
*Comitato di Valnestore*

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

## Argomenti della lezione

- Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.
- L'organizzazione di risposta alle emergenze della CRI, figure di *governance* e *management.*
- I rapporti della CRI all'interno delle colonne mobili regionali.
- Gli interventi di emergenza in ambito internazionale.
- Il Protocollo Operativo CRI-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

# Obiettivi generali

Conoscere l’organizzazione della CRI  per le attività di emergenza

# Obiettivi specifici

Conoscere il sistema di risposta all’emergenza della CRI in ambito nazionale e in ambito internazionale.
Conoscere le procedure e i sistemi di intervento attraverso le catene di comando e di coordinamento.
Conoscere come la CRI in Umbria si integra al sistema di P.C. regionale.

## Cosa fa Croce Rossa in emergenza?

Art. 3.3 direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008: «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»

### Azioni immediate:

a) concorre a fornire dettagliate **informazioni** riguardo le **conseguenze** determinate dall'evento al fine di determinare una prima stima della perdita di vite umane, del numero di feriti, della popolazione che necessita assistenza;
b) fornisce gli **elementi informativi riguardo le risorse** umane, logistiche e tecnologiche **presenti ed impiegabili nell'immediatezza** sul territorio;
c) **propone** l'eventuale **impiego di risorse aggiuntive**, individuandone provenienza, caratteristiche, tempistica e modalità di impiego;
d) assicura il **concorso al soccorso e all'assistenza sanitaria dei feriti**;

## Cosa fa Croce Rossa in emergenza?

Art. 3.3 direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008: «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»

### Entro 12 ore:

a) assicura la presenza di proprio **personale presso i centri operativi e di coordinamento** attivati sul territorio;
b) garantisce il concorso all'attività di **allestimento e gestione dei campi base dei soccorritori** e **delle aree di ricovero della popolazione**;
c) assicura il concorso alle attività di **assistenza alla popolazione** e garantisce particolare attenzione nelle attività a favore delle fasce più deboli;
d) **attiva le proprie strutture permanenti** al fine di garantire, nei limiti di capacità, l'assistenza alloggiativa alle persone evacuate e comunque coinvolte dall'evento;
e) **propone l'eventuale invio di team di specialisti** sia di soccorsi speciali sia per la validazione di specifiche situazioni di rischio (sanitario-logistica-psicologica);
f) **propone l'invio di team per il censimento** delle necessità della popolazione e per il ricongiungimento dei nuclei familiari;
g) attiva i propri **nuclei trasporti** con l'utilizzo di mezzi speciali.

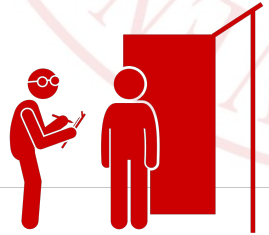

## Cosa fa Croce Rossa in emergenza?

Art. 3.3 direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008: «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»

**Entro 24 ore:**

a) assicura l'attivazione di servizi di **produzione e distribuzione pasti per i soccorritori e per la popolazione**;

b) assicura l'attivazione delle attrezzature e del personale necessario alla dislocazione e gestione sul territorio di **potabilizzatori e macchine imbustatici e distribuzione di acqua**.

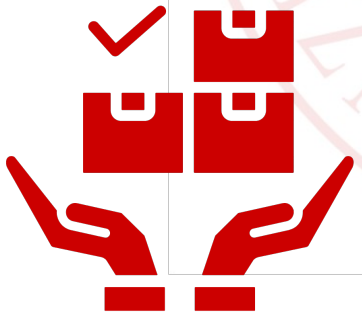

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

# Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

**Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.**

Disciplina le attività dell'area Operazioni Emergenza e Soccorsi per garantire la definizione e l'applicazione di:

- norme e procedure
- tipo degli scenari di intervento e ambito di rilevanza dei medesimi
- soggetti che sono legittimati ad intervenire in tutte le fasi (prevenzione, pianificazione, intervento e superamento dell'emergenza)

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del 29 maggio 2021

# TITOLO I – Disposizioni generali
# TITOLO II - Organizzazione
# TITOLO III – Emergenze internazionali
# TITOLO IV – Disposizioni finali

# TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1.1 E. NAZIONALE, **svolta ad ogni livello territoriale** e **comprensiva delle attività di protezione civile, quali previsione, prevenzione, risposta a situazioni straordinarie e superamento dell'emergenza**, operando anche in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'ambito dei sistemi di protezione civile delle Regioni e Province Autonome secondo le rispettive normative. Rientrano nell'emergenza anche gli **eventi a rilevante impatto locale** con possibili rischi per l'incolumità pubblica e privata di cui al par. 2.3.1 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"; per queste ipotesi le azioni rientrano nella competenza dell'obiettivo strategico 3 in sinergia con le altre aree.

# TITOLO I – Disposizioni generali

Art. E. INTERNAZIONALE intesa come attività di **preparazione e risposta a disastri o crisi che interessano Paesi esteri**, operando per il tramite di accordo bilaterale o come parte integrante del sistema della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa o, ancora, su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa, o come struttura del Servizio nazionale della protezione civile per il quale viene disposto l'intervento in territorio estero, ovvero in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, dandone comunicazione agli organi del Comitato Internazionale della Croce Rossa.

# TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1.2 Delegato OES
Commissione Operazioni Emergenza e Soccorsi
Unità di Crisi
Team di Valutazione e Coordinamento
Strutture operative e logistiche di emergenza.

# TITOLO II – Organizzazione

## Art. 2 Funzioni di indirizzo

Organizzazione con articolazione a livello nazionale, regionale, territoriale
E relative modalità di attivazione.
L'organizzazione a ciascun livello si avvale di volontari e dipendenti.

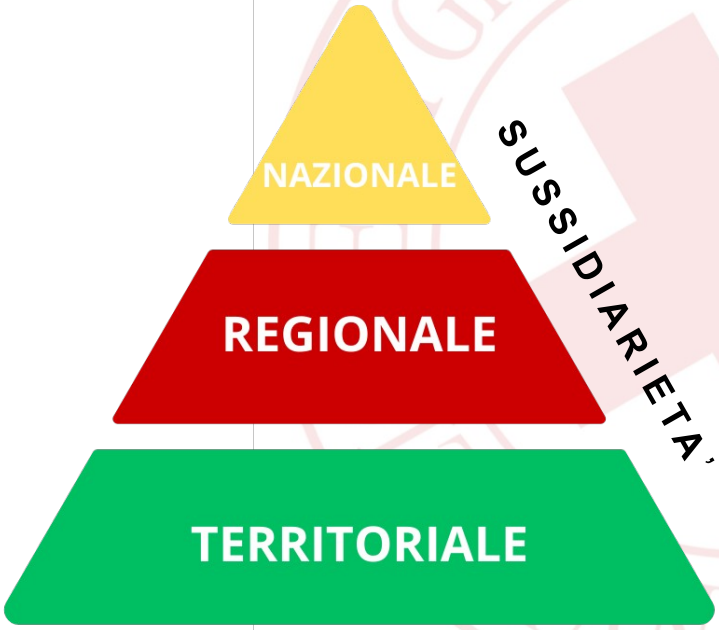

# TITOLO II – Organizzazione

## **Art. 3** Delegato Nazionale, Regionale e Territoriale CRI Operazioni Emergenza e Soccorsi

# **Art. 3** Delegato Nazionale, Regionale e Territoriale CRI Operazioni Emergenza e Soccorsi

*Nominato dai consigli direttivi su proposta del Presidente*

*Provvedimento di nomina trasferito ai livelli superiori*

*Rapporto fiduciario tra delegante e delegato*

*Obbligo qualifica CAE*

*Coordina le attività di PC*

*Predispone il Piano di Emergenza e lo trasmette al Consiglio direttivo per l'approvazione (art. 33.3 Statuto CRI)*

# COORDINA LE ATTIVITÀ DI:

## PREVISIONE PREPARAZIONE

Insieme delle misure e azioni intraprese per consentire la risposta all'evento e la riduzione dei suoi effetti, attraverso l'implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l'adozione di misure comportamentali ed ambientali utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità.

## PIANIFICAZIONE

Individuazione di risorse, l'analisi delle criticità, la determinazione di ruoli e responsabilità e lo sviluppo di procedure che permettono alla Croce Rossa Italiana di rispondere rapidamente ed efficacemente alle emergenze, così come definite all'articolo 1, assumendo come obiettivo primario quello di salvare le vite e fornire assistenza immediata alle comunità colpite dal disastro.

## RISPOSTA

Somma delle azioni intraprese a seguito della minaccia di accadimento dell'evento o a seguito del verificarsi dell'evento, facilitando il ristabilimento dei meccanismi interni alla comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri.

## SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Attuazione delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro.

# TITOLO II – Organizzazione

## **Art. 4** La Commissione Nazionale, Regionale e territoriale Operazioni Emergenza e Soccorsi

Organo **consuntivo** e **propositivo** circa le attività di pianificazione e preparazione Area OES

# Commissione Nazionale per le attività di emergenza

- Presidente Nazionale
- Segretario Generale
- DTN Area Operazioni Emergenze e Soccorsi
- Direttore Area Operazioni Emergenze e Soccorsi
- Vertici nazionali componenti ausiliarie
- DR e delle Province autonome di Trento e Bolzano Area OES

Si riunisce 2 volte l'anno e in via straordinaria
È presieduta del Presidente (o delegato in sua assenza)

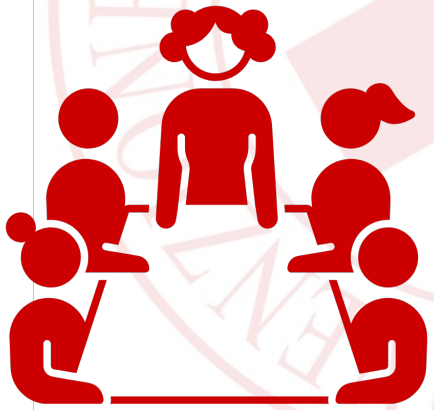

Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.

# Commissione Regionale e Territoriale per le attività di emergenza

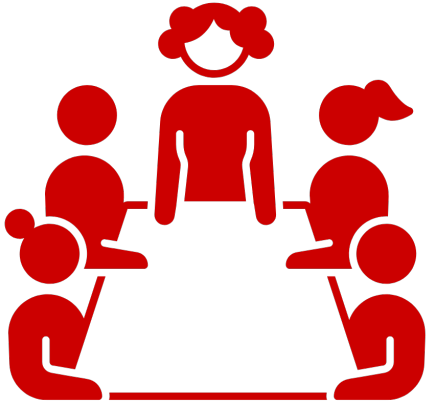

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

# TITOLO II – organi e struttura amministrativa a livello nazionale

## Art. 5

- Unità di Crisi Nazionale (UCN)
- Team di Valutazione e Coordinamento
- Sala Operativa Nazionale (SON)
- le strutture operative-logistiche dell'area emergenza
- Segretario Generale

# TITOLO II – Art. 6 Unità di Crisi Nazionale

Si attiva:

- In occasione di eventi riconducibili ad un caso di emergenza secondo l'art.7, comma1, lettera c) D.Lgs. N. 1/2018 (eventi di tipo c)
- In caso di necessità di supporto alle strutture territoriali (sussidiarietà)
- Eventi esteri per i quali viene richiesto supporto

È formata da:

- Presidente
- DTN Area OES
- Direttore Area OES
- Vertici componenti ausiliarie
- Segretario Generale

# TITOLO II – Art. 6 Unità di Crisi Nazionale

- Definisce l'indirizzo politico e strategico dell'emergenza
- Tenendo conto dell'indirizzo politico e strategico della FICR e del DPC
- Il Direttore Area OES applica le strategie propose dall'UCN e adottate dal Presidente Nazionale
- Rimane funzionante fino al termine dell'emergenza.

Il Presidente del Comitato Regionale e della Province Autonome di Trento e Bolzano possono costituire l'Unità di Crisi di propria competenza.

# TITOLO II – Art. 7 Team di Valutazione e Coordinamento

- Organo a livello nazionale
- Valuta la situazione e le necessità più urgenti
- Supporta il coordinamento delle operazioni sul posto
- Nelle e. nazionali stabilisce contatti con i presidenti regionali/territoriali in quelle internazionali con Società Nazionali sul posto, nucleo di valutazione della FICR, del Dipartimento PC, del Min. Affari Esteri.
- Svolge procedure doganali se necessarie

# TITOLO II – Art. 7 Team di Valutazione e Coordinamento

- Figure altamente specializzate selezionate tra volontari e dipendenti da un apposito elenco; hanno comprovate capacità tecnico-logistiche, nei soccorsi speciali, in ambito sanitario, socio- assistenziale, amministrativo contabile
- Attivato dalla SON su indicazione del Presidente e verificata la copertura finanziaria
- Impiegato fino a cessata emergenza
- Tempi di reperibilità 3 ore per e. nazionali, 6 ore per e. internazionali.
- Possibilità di costituire team misti con altre organizzazioni
- Risponde all'UC.

# TITOLO II – Art. 8 La Sala Operativa Nazionale

**SON**

- Lavora h24 7 giorni su 7
- Raccoglie e tiene dati sull'evento emergenziale
- Pone in essere le attività operative
- Verifica le notizie in arrivo dai territori e garantisce la trasmissione delle informazioni verso il DTN e il rappresentante CRI presso la Sala Sistema Italia
- Coordina le attività delle sale regionali e delle province autonome

Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.

# TITOLO II – Art. 8 La Sala Operativa Nazionale

**SON**
Allo scattare dell'emergenza si articola in funzioni

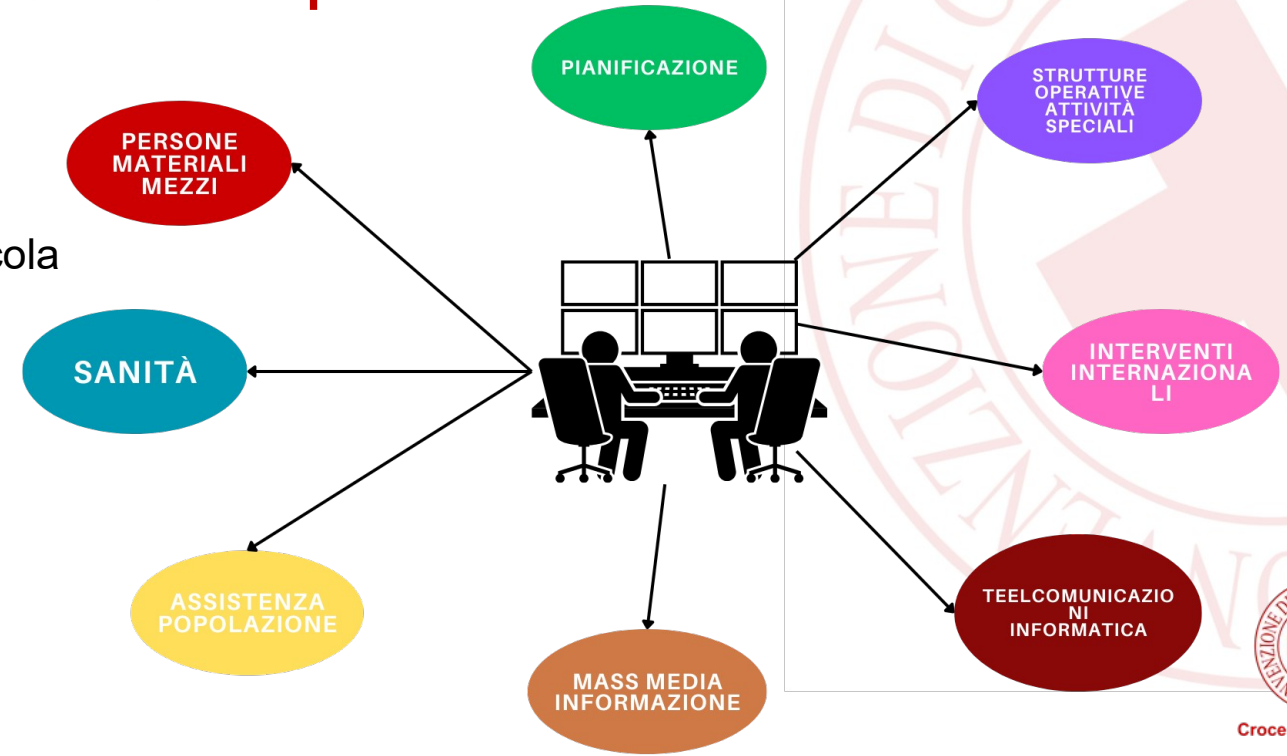

# TITOLO II – Art. 8 La Sala Operativa Nazionale

**SON**

- Compila dei rapporti (*field report*) condivisi attraverso la piattaforma GO Platform di IFRC
- Tramite le sale regionali movimenta personale, materiali e mezzi di solito tramite nota scritta
- Attiva le strutture operative del Comitato Nazionale
- Raccoglie i dati dalle sale regionali per la rendicontazione

# TITOLO II – Art. 8 La Sala Operativa Regionale, Locale

- Analogamente alla SON sono istituite le Sale Operative Regionali (**SOR**) e le Sale Operative Locali (**SOL**)
- Se la complessità territoriale lo richiede con i comitati afferenti alla stessa Prefettura si possono istituire le Sale Operative Provinciali (**SOP**)
- Se non è presente il Delegato provinciale il rappresentante presso la Prefettura è nominato dal Presidente Regionale
- Le sale regionali e delle province autonome si possono avvalere di un responsabile SOR (con qualifica OSO, CAE e 2 anni di attività di sala operativa)

# TITOLO II – Art. 9 Le strutture operative logistiche e di emergenza

Sono strutture operative logistiche e di emergenza:
a) la S.O.N., per la cui disciplina si rinvia all'articolo 8;
b) il CONE – Centro Operativo Nazionale Emergenza;
c) il COE – Centro Operativo Emergenza;
d) il NPI – Nucleo Pronto Intervento;
e) Il Nucleo Sala Italia.

# TITOLO II – Art. 9 Le strutture operative logistiche e di emergenza

**9.2.** I Centri Operativi di Emergenza (**C.O.E.**) sono unità tecniche e specializzate di risposta alle emergenze del Comitato Nazionale, dislocati sul territorio nazionale e preposti, nell'ambito del loro impiego, allo svolgimento di attività tecnico-operative che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione e intervento, nonché particolare supporto logistico. I C.O.E. per l'espletamento delle proprie attività si avvalgono di personale dipendente e di volontari CRI.

Garantiscono il pronto impiego per qualsiasi destinazione nazionale o estera.

# TITOLO II – Art. 9 Le strutture operative logistiche e di emergenza

**COE**

Dotazione completa di materiali, mezzi, personale in modo da essere strutture di risposta ad ogni tipo di evento.

**NPI**

NPI sono strutture operative di supporto e specializzazione per le diverse competenze legate a specificità dell'emergenza.

Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.

# TITOLO II – Art. 9 Le strutture operative logistiche e di emergenza

CONE – Centro Operativo Nazionale, Roma
COE – Centro Operativo Emergenza
NPI – Nucleo Pronto Intervento
NOIE – Nucleo Operativo Integrato per l'Emergenza

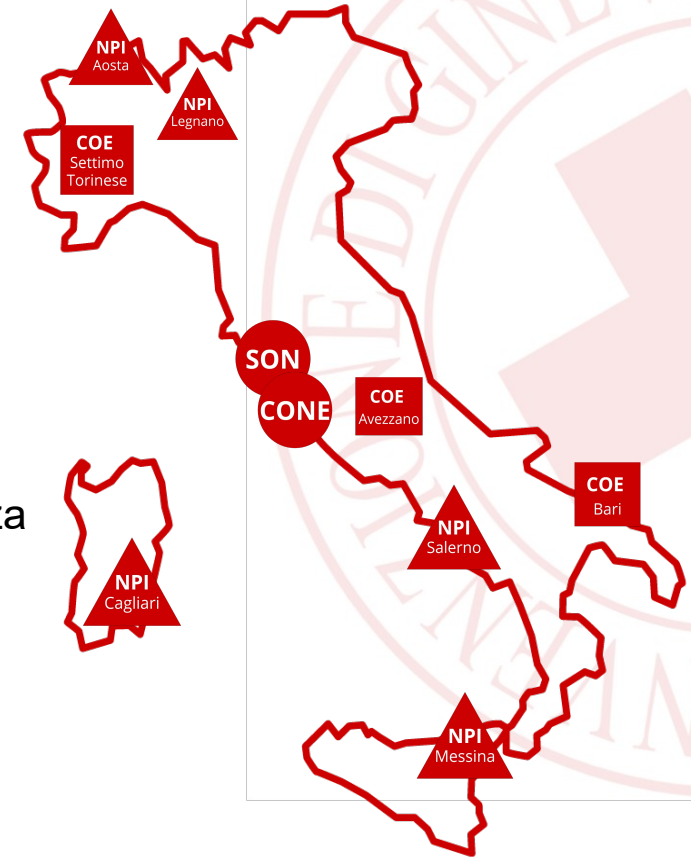

# TITOLO II – Art. 10 Il N.O.I.E.

## Nucleo Operativo Integrato per l'Emergenza.

Ogni Centro Emergenza si avvale di un nucleo composto da un congruo numero di volontari CRI, specializzati nelle attività di intervento in emergenza. I componenti del Nucleo sono formati a cura della struttura in cui sono integrati secondo gli standard definiti dal Comitato Nazionale, in ordine all'utilizzo delle attrezzature e mezzi che costituiscono la dotazione del COE – CRI. Il nucleo di volontari CRI appartenenti al N.O.I.E., una volta attivati, saranno coordinati dal responsabile dei C.O.E. in stretto contatto con il Delegato Tecnico Nazionale dell'Area Operazioni, Emergenza e Soccorsi e affiancheranno il personale nell'espletamento delle attività di emergenza nazionale e internazionale. I nominativi dei volontari, selezionati a livello regionale, verranno inviati alla Sala Operativa Nazionale e saranno inseriti in apposito albo.

# TITOLO II – Art. 11 I rappresentanti CRI presso il Comitato Operativo di Protezione Civile, presso sala Sistema e presso DI.COMA.C. e presso altri centri operativi e di coordinamento

**In base all'organizzazione di Croce Rossa è garantita la rappresentanza dell'Associazione ad ogni livello di competenza**

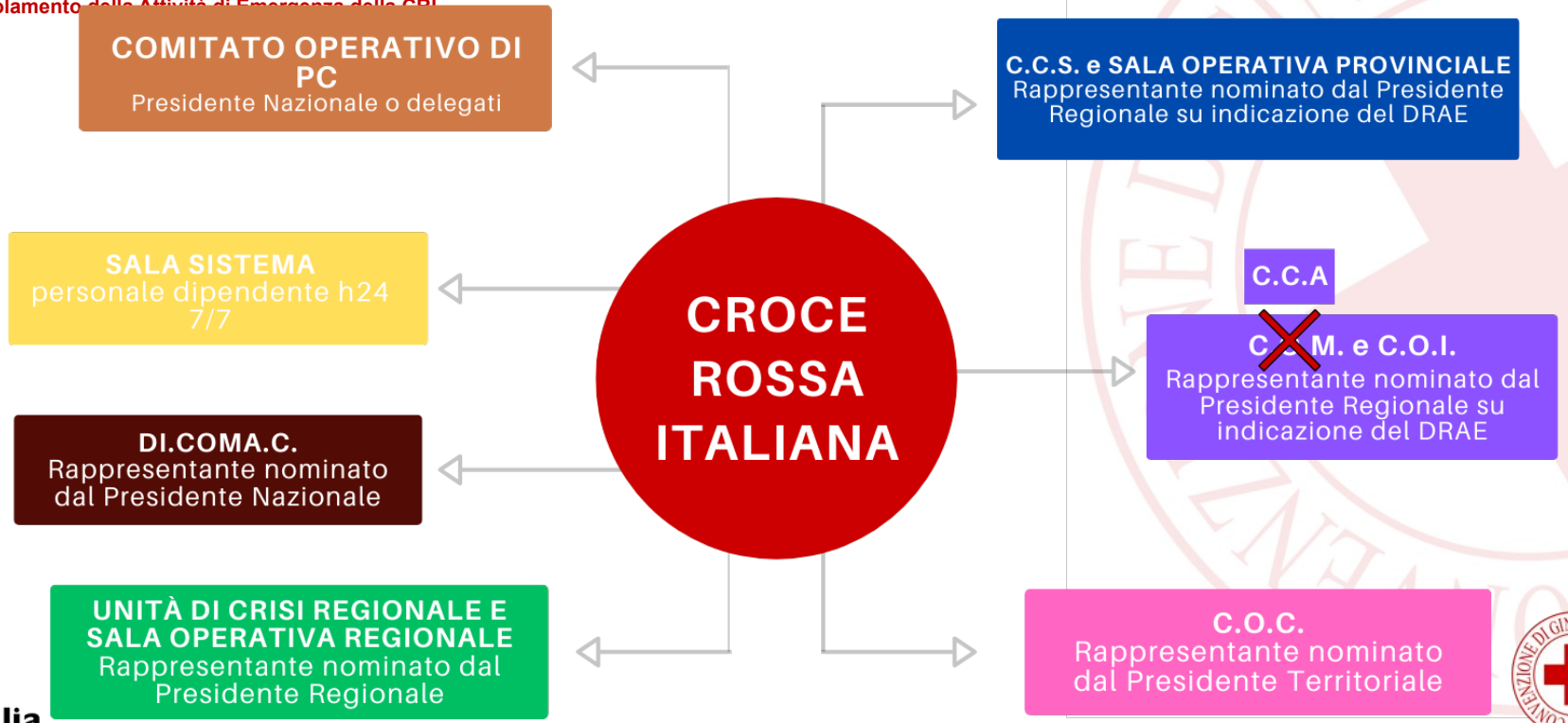
COMITATO OPERATIVO DI PC
Presidente Nazionale o delegati
C.C.S. e SALA OPERATIVA PROVINCIALE
Rappresentante nominato dal Presidente Regionale su indicazione del DRAE
SALA SISTEMA
personale dipendente h24 7/7
C.C.A
C.M. e C.O.I.
Rappresentante nominato dal Presidente Regionale su indicazione del DRAE
CROCE ROSSA ITALIANA
DI.COMA.C.
Rappresentante nominato dal Presidente Nazionale
UNITÀ DI CRISI REGIONALE E SALA OPERATIVA REGIONALE
Rappresentante nominato dal Presidente Regionale
C.O.C.
Rappresentante nominato dal Presidente Territoriale

Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.

# TITOLO II – Art. 12 Coordinamento territoriale dell'emergenza

| Comitato Territoriale | DRAE o Delegato Provinciale | DRAE | DTN OES |
|---|---|---|---|
| Coordinamento dell'emergenza a livello territoriale in collaborazione con le Autorità Locali. | Emergenza che richiede intervento di più strutture e Unità territoriali CRI nella stessa provincia | Emergenza che richiede intervento di più strutture e Unità territoriali CRI di province diverse ma della stessa regione | In tutti gli altri casi |

# TITOLO II – Art. 13 Concorso alle operazioni di soccorso promosse dalla struttura centrale e alla costituzione delle Colonne Mobili Regionali

## Progetto Colonne Mobili Regionali

Il Comitato Regionale o delle Province Autonome cura i rapporti, anche di carattere convenzionale, con la Regione o Provincia autonoma per la partecipazione della CRI al progetto «Colonna mobile nazionale delle Regioni»

Il Delegato comunica alla SON la movimentazione di personale, uomini e mezzi in caso di partenza con la Colonna Mobile Regionale.

In caso di risposta a emergenza internazionale con ente territoriale il Comitato Regionale chiede autorizzazione al Presidente Nazionale

**L'accordo o convenzione stipulato dal Comitato Regionale con gli enti è trasmesso entro 30 giorni al Segretario Generale e alla SON**

# Il progetto Colonna Mobile nazionale delle Regioni

Approvato il 9 febbraio 2007 a Roma dalla Commissione di Protezione Civile, e dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

L'obiettivo: migliorare la capacità organizzativa di ogni Regione e quindi dell'intero sistema nazionale di protezione civile in termini di mezzi, attrezzature e squadre operative, con gli stessi standard di qualità

**DOTAZIONE DI BASE PER OGNI REGIONE**

**CARATTERE OMOGENEO DELLA STRUTTURA DI BASE**

**MODULI INTERCAMBIABILI E DI VALENZA UNITARIA**

**DISAGRREGANDO SINGOLI MODULI SI FA FRONTE AD ESIGENZE PARTICOLARI**

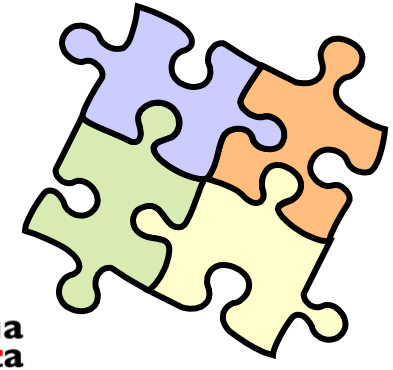

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

# Il progetto Colonna Mobile nazionale delle Regioni

## Dimensionamento

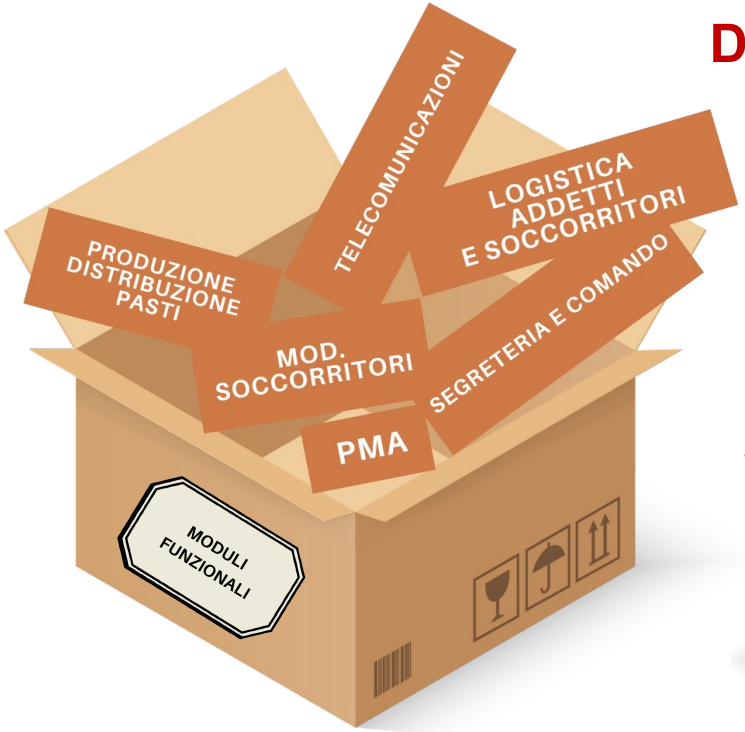

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

# Il progetto Colonna Mobile nazionale delle Regioni - Umbria

| MODULI FUNZIONALI | |
|---|---|
| Assistenza popolazione | Si |
| Produz./distribuzione pasti | Si |
| PMA 2° livello | Si/no |
| Segreteria e comando | Si |
| Soccorritori | Si |
| Logistica per addetti | Si |
| Logistica per addetti e soccorritori | Si |

| SQUADRE PROFESSIONALI | |
|---|---|
| Ripristino infrastrutture essenziali | Si |
| Valutazione agibilità e censimento danni | Si |
| Emergenza veterinaria | Si |
| Supporto psicologico all'emergenza | Si |

| KIT SPECIALISTICI | |
|---|---|
| Intervento rischio idraulico | Si |
| Ricerca persone sotto le macerie | No |

# Organizzazione regionale del volontariato di PC

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1444 DEL 2011**

Organizzazioni di volontariato che partecipano al Sistema regionale di PC. Approvazione disciplinare

**LEGGE REGIONALE N.8/2013 - ART.28**

istituzione dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE UMBRIA S.R.P.C. E CRI COMITATO REGIONALE UMBRIA**

Stipulato nel 20120 e rinnovato ad oggi fino al 2026

Rapporto di collaborazione nell'ambito delle attività di PC

# Organizzazione regionale del volontariato di PC

**D. Lgs1/2018 - Art.33**

Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'**obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile** di cui all'articolo 34.

**D. Lgs 1/2018 - Art. 34**

**Elenco nazionale del volontariato di protezione civile**

3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Croce Rossa Italiana

# TITOLO II – Art. 14 Attività di formazione e diffusione ed *advocacy* nel settore dell'emergenza

**CENTRO DI FORMAZIONE NAZIONALE (Bresso)**

Coordina le attività formative e addestrative come da indicazioni del DTN area OES

Il delegato OES a TUTTI I LIVELLI coordina le attività formative e addestrative

# TITOLO II – Art. 15 Partecipazione dei volontari CRI alle attività di emergenza e risposta ai disastri

Il regolamento della Attività di Emergenza della CRI.

DELEGATO AREA OES

ATTIVAZIONE VOLONTARI

COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE

A TUTTI I LIVELLI

**ATTIVAZIONE CRI DAL DPC:**

- chiesta direttamente dal DPC con nota al Presidente Nazionale
- CRI chiede con propria nota attivazione (risorse interne, del Dipartimento o da fonti esterne)

**ATTIVAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA COLONNA MOBILE REGIONALE** (fondi regionali)

**BENEFICI DI LEGGE SECONDO ARTT. 39 E 40 D.Lgs 1/2018**

Un'Italia che aiuta

**Emergenze Internazionali**

*Titolo III Regolamento della Attività di Emergenza Della CRI*

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

## La CRI nelle emergenze internazionali può operare secondo sei modalità diverse:

1. Accordo bilaterale con la società colpita;

2. Intervento nell'ambito degli strumenti di risposta della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, quali il Rapid Response Team, il personale Surge, il Surge Information Management Support (SIMS) e le Emergency Response Unit (ERU);

3. Intervento in qualità di Società Nazionale su espressa richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.);

4. In qualità di Struttura Operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, con ruolo ausiliario nei confronti del Dipartimento della Protezione Civile;

5. Intervento in collaborazione e/o coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri;

6. Intervento in collaborazione e/o coordinamento con le Regioni.

# Strumenti di Risposta Internazionale ai disastri della IFRC

ERU

## Il Protocollo Operativo CRI-Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

28 novembre 2018: Sigla del **protocollo d'intesa** tra CRI e Dipartimento VVF – C.N. VV.F
Individua degli ambiti di collaborazione:

a) Ricerca e soccorso in caso di emergenza nelle attività di search and rescue
b) Assistenza sociosanitaria alla popolazione
c) Igiene, sanificazione, potabilizzazione acque
d) Ristorazione in emergenza
e) Supporto psicosociale a vittime e personale del CNVF
f) Logistica in emergenza
g) Attività di formazione e reciproca certificazione

3 giugno 2021: sottoscrizione del **protocollo operativo**
Sezione I: aspetti comuni a tutti gli ambiti dell'intesa (oneri, assicurazione, sicurezza e norme comportamentali…)
Sezione II: supporto logistico, tecnico, socio-sanitario, e di supporto psicosociale fornito da CRI
Sezione III: termini e modalità per la realizzazione di percorsi formativi per la professionalizzazione del personale CRI

Croce Rossa Italiana

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana

# CONCLUSIONI

- Croce Rossa Italiana quale struttura operativa del SNPC opera in base a norme e protocolli stabiliti
- Croce Rossa Italiana si è dotata di un regolamento interno per l'organizzazione dell'attività di emergenza che definisce chiaramente figure di *governance* e *managemet*, stabilisce le modalità di attivazione dei comitati ai vari livelli, regolamenta il flusso di comunicazioni attraverso le sale operative, garantisce la presenza di personale CRI in tutti i centri di coordinamento.
- Croce Rossa Italiana opera anche in contesti internazionali all'interno di ambiti ben definiti e con risorse specifiche.

*GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

*carla.cerbini@umbria.cri.it*

Un'Italia che aiuta

Croce Rossa Italiana